2020

News Letter

Roma, 3 giugno 2020

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 7-2020 del 3 giugno 2020.
Tra gli argomenti trattati:

- *Esportazione di dispositivi di protezione individuali.*
- *Lista merci importate in esenzione dai diritti per fronteggiare la pandemia da COVID-19.*
- *Scambi UE - Turchia: rilascio dei certificati di circolazione A.TR erelativa autorizzazione.*
- *COVID-19", disposizioni di interesse in materia di accise..*
- *Esportazioni dall'UE verso gli Stati dell'Africa orientale e australe (sistema REX).*
- *Svincolo diretto di merci per effetto dei protocolli di intesa con associazioni di categoria.*
- *Proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2020.*
- *COVID-19, riduzione aliquota IVA beni necessari per contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.*
- *Documento Amministrativo Semplificato, gestione telematica: chiarimenti.*
- *Modifiche alla Convenzione Transito Comune del 20 maggio 1987*
- *Versamento mediante compensazione delle accise.*
- *Fattura emessa nei confronti del Gruppo Iva - errata indicazione della partita IVA.*
- *Avvio del sistema unionale Information Sheets Special Procedures.*
- *Decisioni doganali per la ripresa delle attività economiche.*
- *Provvedimenti europei*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

INDICE

Introduzione	1
Osservatorio Doganale	
Esportazione di dispositivi di protezione individuali.	2
Lista merci importate in esenzione dai diritti per fronteggiare la pandemia da COVID-19.	3
Scambi UE - Turchia:rilascio dei certificati di circolazione A.TR erelativa autorizzazione.	3
COVID-19", disposizioni di interesse in materia di accise.	4
Esportazioni dall'UE verso gli Stati dell'Africa orientale e australe (sistema REX).	5
Svincolo diretto di merci per effetto dei protocolli di intesa con associazioni di categoria.	6
Proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2020.	7
COVID-19, riduzione aliquota IVA beni necessari per contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.	8
Documento Amministrativo Semplificato, gestione telematica: chiarimenti.	9
Modifiche alla Convenzione Transito Comune del 20 maggio 1987.	10
Versamento mediante compensazione delle accise	10
Fattura emessa nei confronti del Gruppo Iva - errata indicazione della partita IVA	11
Avvio del sistema unionale Information Sheets Special Procedures	12
Decisioni doganali per la ripresa delle attività economiche.	12
Provvedimenti europei	10

Osservatorio Doganale

Esportazione di dispositivi di protezione individuali.

Con avviso del 26 maggio 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa gli operatori che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/568, della Commissione del 23

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma

aprile 2020, a decorrere dal 26 maggio non è più necessaria l'autorizzazione all'esportazione di dispositivi di protezione individuale. Il database Taric è stato aggiornato dalla Commissione di conseguenza e, pertanto, a decorrere da tale data non è quindi più necessaria l'indicazione nella casella 44 del DAU dei codici seguenti codici certificato:

- C086 "Autorizzazione di esportazione – dispositivi di protezione Regolamento (UE) 2020/402";
- Y975 "Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2020/402".

➥ L'Avviso è disponibile al seguente link

Lista merci importate in esenzione dai diritti per fronteggiare la pandemia da COVID-19.

Con la nota prot. 145339/RU del 15 maggio 2020 ed il contestuale avviso del 15 maggio 2020, l'Agenzia delle Dogane informa che fatta salva, in caso di donazioni, la possibilità di importare in franchigia merci utili al contrasto del virus COVID-19 ai sensi e secondo le prescrizioni fissate dagli artt. 57 e 82 del Regolamento (CE) 1186/2009, la Commissione europea, con Decisione n. 491 del 3 aprile 2020, ha previsto la possibilità di accordare l'esenzione dai diritti doganali alle importazioni di merce utile al contrasto della pandemia da COVID-19, al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 74-80 del suddetto Regolamento (CE). In proposito, l'Agenzia ha adottato la Determinazione Direttoriale prot. 107042/RU e diramato conseguenti informative ai fini dell'applicazione della Decisione stessa. I competenti Servizi della Commissione hanno altresì pubblicato una lista indicativa delle merci ammesse all'importazione in esenzione dai diritti doganali in applicazione della Decisione n.491/2020. L'elenco, nella versione aggiornata al 5 maggio, è consultabile sulla pagina: https://www.adm.gov.it/portale/regolamentazione-ue.

La suddetta lista è una guida orientativa per gli Stati membri, non vincolante ed esaustiva, per la quale è prevista la facoltà, per gli stessi, di integrazione in base alle rispettive specifiche esigenze nazionali.

Per importazioni di merci utili a fronteggiare la pandemia da COVID-19 non presenti nella menzionata lista sarà possibile rivolgersi ai competenti Uffici delle dogane che valuteranno se la richiesta è accoglibile ai sensi della vigente normativa unionale.

➥ La Nota è disponibile al seguente link

➥ L'Avviso è disponibile al seguente link

Scambi UE - Turchia: rilascio dei certificati di circolazione A.TR e relativa autorizzazione.

Con la nota prot. 151838 del 22 maggio 2020 ed il connesso avviso del 22 maggio 2020, l'Agenzia delle Dogane, a seguito di alcune richieste pervenute in relazione all'applicabilità della procedura semplificata di rilascio dei certificati di circolazione A.TR. negli scambi tra UE e Turchia, chiarisce che le procedure finalizzate al rilascio dei certificati in questione, necessari per l'ottenimento dei benefici daziari negli scambi di merci tra le parti, sono state definite con la Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia. La stessa Decisione prevede una procedura semplificata che consente di evitare il ricorso ad un documento cartaceo, da procurarsi presso gli Uffici delle Dogane in occasione di ogni spedizione verso la Turchia e che è basata sull'acquisizione dello status di esportatore autorizzato. Nell'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato sarà specificato, in particolare, l'ufficio responsabile della preautenticazione dei certificati, le modalità con cui l'esportatore autorizzato deve giustificare l'utilizzo dei certificati, l'autorità responsabile dello svolgimento del successivo/eventuale controllo a posteriori. Inoltre, sempre nell'autorizzazione è stabilito, a discrezione delle autorità competenti, che il riquadro riservato al visto da parte della dogana possa recare l'impronta del timbro dell'Ufficio doganale competente dello Stato di esportazione e la firma manoscritta, o non, di un funzionario dell'ufficio (nella casella n. 8 "osservazioni" del certificato di circolazione A.TR. è inserita, in una delle lingue dell'Unione, la dicitura: "procedura semplificata"), oppure, detta autorizzazione deve essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato III della Decisione e che si riporta di seguito. Il certificato compilato, recante la dicitura "procedura semplificata" e sottoscritta dall'esportatore autorizzato, vale quale documento attestante la ricorrenza delle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione. Per ulteriori dettagli si rinvia alla nota prot. 151838 del 22 maggio 2020.

➥ La Nota è disponibile al seguente link

➥ L'Avviso è disponibile al seguente link

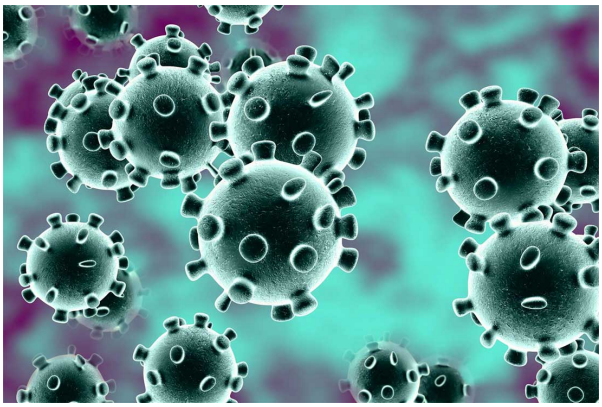

COVID-19", disposizioni di interesse in materia di accise.

Con avviso del 25 maggio 2020, l'Agenzia delle Dogane riassume i punti salienti della circolare n. 8 del 22 maggio 2020, con la quale sono state passate in rassegna le misure di maggior impatto per gli operatori nei distinti settori della accisa, adottate con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Con riguardo ai prodotti energetici, l'avviso precisa che viene differita al 25 maggio 2020, la data entro cui:

- vanno effettuati i versamenti dell'accisa sulle immissioni in consumo avvenute nel mese di marzo senza applicazione di indennità di mora, sanzioni e interessi;
- vanno corrisposti i pagamenti relativi ai prodotti immessi in consumo nel mese di aprile, cui si aggiunge la possibilità di eseguirli nella misura dell'80 per cento dell'importo dovuto.

Per i pagamenti afferenti le immissioni in consumo relative ai mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020, i soggetti obbligati dovranno rispettare le prescritte scadenze, ma potranno versare un acconto dell'80%, mentre il saldo dovrà essere versato entro il 16 novembre 2020 senza corresponsione di interessi.

Con riguardo al gas naturale e all'energia elettrica, viene previsto che le rate di acconto di accisa da versarsi nei mesi da maggio a settembre 2020 vanno corrisposte nella misura del 90 per cento. L'eventuale conguaglio a debito, che andrà versato per l'energia elettrica entro il 16 marzo 2021, e per il gas naturale entro il 31 marzo 2021, potrà essere frazionato in 10 rate mensili di pari importo senza interessi da versare da marzo a dicembre 2021.

Viene disposto inoltre il differimento al 1° gennaio 2021 dell'introduzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

Tra gli adempimenti rinviati, viene anche segnalato il differimento dell'entrata in vigore del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzo, nei trasferimenti nazionali, dell'e-DAS a scorta della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa.

Infine si dà conto delle importanti modifiche all'art. 3, comma 4-bis, del Testo Unico delle Accise, in materia di rateizzazione del debito di accisa, che permettono al titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche la concreta possibilità di avvalersi, al ricorrere di determinati presupposti, dell'istituto in parola. Con apposita determinazione direttoriale e successivi atti saranno disciplinate le modalità procedurali da osservare.

↳ La Circolare è disponibile al seguente link

↳ L'Avviso è disponibile al seguente link

Esportazioni dall'UE verso gli Stati dell'Africa orientale e australe (sistema REX).

Nella Gazetta Ufficiale dell'UE è stato pubblicato l'Avviso 2020/C 176/03, con cui la Commissione europea informa che il

sistema REX verrà esteso a partire dal 1° settembre 2020 anche per gli Stati ESA (Eastern and Southern Africa). A decorrere dalla data sopraindicata pertanto, i prodotti originari dell'UE beneficiano, all'importazione negli Stati dell'ESA, del trattamento tariffario preferenziale dell'APEI (Accordo di Partenariato Economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe e la Comunità europea e i suoi Stati membri, attualmente applicato da Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe), su presentazione di una dichiarazione su fattura compilata da un esportatore registrato a norma della legislazione dell'UE. In termini pratici, questa misura significa che:

- fino al 31 agosto 2020 (incluso), gli Stati dell'ESA concederanno il trattamento tariffario preferenziale ai prodotti originari dell'UE su presentazione o di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura compilata da esportatori autorizzati ai sensi dell'articolo 24 o da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR;
- dal 1° settembre 2020, gli Stati dell'ESA concederanno il trattamento tariffario preferenziale ai prodotti originari dell'UE esclusivamente su presentazione di dichiarazioni su fattura compilate da esportatori registrati nel sistema REX dell'UE o da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

Gli esportatori e gli altri operatori economici interessati dell'UE sono pertanto invitati ad adottare le misure necessarie per applicare le nuove disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2020. Tali misure comprendono principalmente la registrazione degli esportatori nel sistema REX (qualora non sia già stata effettuata); e l'uso esclusivo delle dichiarazioni su fattura per le spedizioni per le quali si prevede di chiedere un trattamento tariffario preferenziale in uno Stato dell'ESA a partire dal 1° settembre 2020. Gli operatori dell'Unione europea già registrati nel sistema REX allo scopo di beneficiare di altri regimi preferenziali utilizzano il numero REX che è già stato loro assegnato.

➥ L'Avviso è disponibile al seguente link

AGENZIA DOGANE MONOPOLI

Svincolo diretto di merci per effetto dei protocolli di intesa con associazioni di categoria.

Con la nota prot 147376/RU del 19 maggio 2020, l'Agenzia delle Dogane comunica che al fine di razionalizzare la filiera di distribuzione delle merci occorrenti al contrasto alla diffusione del COVID-19, in vista della ripresa delle attività economiche, e di snellire il sistema di controlli, ADM sta stilando una serie di Protocolli d'intesa con Associazioni di categoria di imprenditori, industriali, commercianti (o loro emanazioni territoriali) ed Enti (Regioni, Città Metropolitane o singoli Comuni) o

Pubbliche Amministrazioni. In ragione di tali accordi, i destinatari dei benefici previsti dalla decisione 491/2020 dell'UE (Enti e Pubbliche Amministrazioni) possono, laddove lo ritengano utile per il contrasto alla pandemia COVID 19, concludere specifici protocolli finalizzati "alla distribuzione gratuita alle vittime della catastrofe" COVID19, nel proprio territorio e/o nei propri ambiti di competenza. Si tratta, in sostanza, di donazioni che le Associazioni di Categorie e/o i loro affiliati – agendo come delegati degli Enti e delle Pubbliche Amministrazioni di cui alla citata Decisione 491/2020 - possono elargire a nome e per conto dell'Ente pubblico, procedendo anche alla consegna gratuita a specifiche categorie della popolazione precedentemente individuate con gli Enti pubblici all'interno dei territori di competenza, in ossequio alla riconosciuta necessità di fornire gratuitamente presidi necessari alla prevenzione/cura del COVID19 per contrastarne la diffusione. Per quanto riguarda lo svincolo diretto di merci nell'ambito dei Protocolli di intesa stipulati con Associazioni di categoria, nazionali e/o territoriali ed Enti (Comuni, Province e Regioni) o Pubbliche Amministrazioni è stata diramata la nota prot. 149415/RU del 19 maggio 2020 (e relativi allegati). Per ulteriori dettagli si rimanda alle note in commento.
Con contestuale avviso del 21 maggio 2020 inoltre, l'Agenzia delle Dogane richiama la nota alle Associazioni di categoria Prot. 152332/RU/2020, che ha definito l'operatività dei Protocolli di intesa stipulati dal Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 con le Associazioni di categoria, di cui all'Ordinanza n. 13/2020, del 9 maggio 2020, per le importazioni di beni utili al contrasto al COVID-19, destinati alla vendita al consumo. Tale ultima nota fornisce indicazioni sulle modalità di presentazione e di compilazione dei moduli previsti per le operazioni di "svincolo diretto" e di "svincolo celere" previste in esecuzione dei Protocolli d'intesa sottoscritti, da un lato, dal Commissario straordinario e, dall'altro, da Associazioni di categoria. La disciplina si applica a tutti gli Aderenti e/o Associati di tali Associazioni. Conseguentemente, i moduli in parola, che erano stati introdotti a seguito dell'Ordinanza Commissariale n. 6/2020, sono stati modificati.

↳ Documenti e informazioni disponibili al seguente link

AGENZIA DOGANE MONOPOLI

Proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2020.

con la nota Prot. 152157/RU del 21 maggio 2020 ed avviso recante la stessa data, l'Agenzia delle Dogane comunica che l'art. 161 del DL Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), ha introdotto un'ulteriore proroga dei pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell'art.92 del D.L. 17 marzo 2020, n.18) e la data del 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, senza

applicazione di sanzioni e di interessi. La proroga del pagamento dei diritti doganali in parola interessa i titolari del conto di debito che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale e che rientrino nelle categorie di seguito specificate:

- soggetti di cui art. 61, comma 2, lettera n) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
- soggetti indicati dall'art. 18, commi 1 e 3, del decreto legge 8 aprile, n. 23.

L'avviso precisa ulteriormente che:

- il campo di applicazione della norma include la scadenza di pagamenti già prorogati di 30 giorni in base alle disposizioni sopra citate;
- ai titolari di pagamenti scaduti tra il 1° e l'8 maggio 2020 e già autorizzati alla proroga di 30 giorni in applicazione della Direttoriale n. 121878/RU del 21/4/2020, potrà essere accordata, sulla base della presentazione di un'apposita istanza (allegata alla Determinazione Direttoriale Prot.: 152155/RU del 21 maggio 2020) ed in presenza delle condizioni di cui sopra, l'estensione di tale proroga a 60 giorni;
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conserva, in ogni caso, in applicazione dell'art.112 del CDU, la prerogativa di valutare, in presenza di parametri diversi, istanze per l'autorizzazione ad altre agevolazioni di pagamento, qualora supportate dalle necessarie evidenze attestanti la gravità della situazione economica o sociale.

↳ Documenti e informazioni disponibili al seguente link

COVID-19, riduzione aliquota IVA beni necessari per contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Con nota Prot. 152373/RU del 21 maggio 2020 e relativo avviso del 22 maggio 2020, l'Agenzia delle Dogane informa che il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'articolo 124, prevede la riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 del suddetto articolo 124 alla Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972, a decorrere dal 19 maggio 2020, si applica l'aliquota IVA del 5 per cento alle cessioni di <<Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;

elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo>>.
Con riguardo al profilo di interesse doganale, ai fini della determinazione dell'IVA dovuta all'importazione, il successivo articolo 69 del citato D.P.R. n. 633 dispone che l'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale. Ne consegue che, per effetto del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dal 19 maggio 2020, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche all'importazione dei beni sopra elencati.
Ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le cessioni di detti beni è tuttavia previsto, in via transitoria, un regime di maggior favore: il comma 2 del medesimo articolo 145, infatti, stabilisce che le cessioni dei beni suddetti siano esenti dall'IVA fino al 31 dicembre 2020.

➥ La Nota è disponibile al seguente link

➥ L'Avviso è disponibile al seguente link

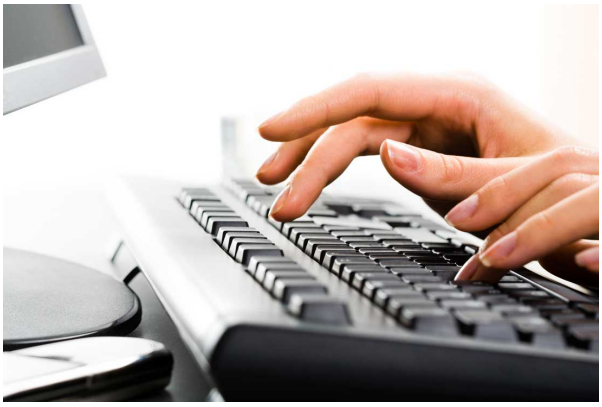

Documento Amministrativo Semplificato, gestione telematica: chiarimenti.

ricordare che con la determinazione direttoriale prot.138764 del 10 maggio 2020 è stato introdotto il Documento Amministrativo Semplificato in versione elettronica (e-DAS), in applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 3 ottobre 2006, n.262 e dell'articolo 1, comma 958, della legge 27 dicembre 2017, n.205, chiarisce che per l'emissione e la gestione dell'e-DAS, la determinazione prevede l'invio al sistema informativo dell'Agenzia di appositi messaggi elettronici da parte dei soggetti interessati alla movimentazione, tramite appositi tracciati informatici da definirsi con successivi provvedimenti ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della determinazione stessa. In attuazione di ciò, la circolare 9/D definisce i tracciati informatici corrispondenti ai messaggi elettronici citati nella direttoriale, vale a dire:
- Messaggio 1 - Emissione dell'e-DAS – Tracciato DE815(1);
- Messaggio 2 - Annullamento dell'e-DAS – Tracciato DE810(2);
- Messaggio 3 - Cambio di destinazione del prodotto – Tracciato DE813(3);
- Messaggio 4 - Rapporto di ricezione del prodotto – Tracciato DE818(4).

La circolare in commento riporta altresì in apposite tabelle la corrispondenza tra l'articolato della determinazione e i campi dei tracciati informatici corrispondenti a ciascun messaggio elettronico. Resta, in ogni caso, fermo il rispetto delle regole di compilazione per i campi dei tracciati record non esplicitamente citati nelle predette tabelle ma richiesti per la corretta gestione del dialogo telematico con l'Agenzia. Per gli ulteriori dettagli si rimanda al testo della circolare 9/D.

➥ La Circolare e relativi allegati sono disponibili al seguente link

Modifiche alla Convenzione Transito Comune del 20 maggio 1987.

l'Agenzia delle Dogane, con la nota Prot. 152389/RU del 21 maggio 2020 informa che per realizzare l'allineamento normativo e procedurale tra il regime del transito comune, di cui alla Convenzione Transito Comune (CTC), ed il regime del transito unionale, disciplinato dal Codice doganale dell'Unione e relativi atti attuativi, al fine di contribuire, in un quadro giuridico armonizzato, alla regolarità e fluidità degli scambi commerciali tra l'Unione e le parti contraenti della Convenzione, è stata adottata la Decisione n. 1/2019 del Comitato Congiunto UE-PTC, con la quale sono state introdotte le seguenti modifiche:

- l'articolo 75 dell'appendice I della CTC è stato allineato all'articolo 84 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione modificato nel 2018 per eliminare, ai fini dell'utilizzo di una garanzia globale con importo ridotto o dell'esonero, il precedente criterio relativo alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti in favore del criterio della valutazione della situazione finanziaria degli operatori economici;
- sono stati sostituiti tutti i riferimenti all'abrogata direttiva 95/46/CE contenuti nell'appendice I della CTC con quelli al regolamento (UE) 2016/679 che costituisce la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali nell'Unione;
- l'articolo 2 bis dell'appendice II della CTC è stato soppresso dal titolo I ed è stato inserito nel titolo I bis, un nuovo articolo relativo alla "Presunzione della posizione doganale di merci unionali", il cui ambito di applicazione è esteso anche alle merci vincolate al regime di esportazione;
- tutti i riferimenti alla precedente semplificazione del transito per il trasporto aereo con utilizzo del manifesto elettronico sono stati soppressi e sostituiti con l'indicazione del documento di trasporto elettronico (ETD) di cui all'art. 233, par. 4, lett.e) del Codice doganale dell'Unione;
- è stata emendata la CTC per aggiornare in «Repubblica di Macedonia del Nord» la denominazione della «ex Repubblica iugoslava di Macedonia», con modifica del correlato codice paese.

➥ La Nota è disponibile al seguente link

Versamento mediante compensazione delle accise.

L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 4 del 18 maggio 2020 ha precisato che la compensazione con credito IVA rappresenta una delle modalità con cui può avvenire il pagamento delle accise dovute dal depositario per merci movimentate in conto proprio, entro il limite massimo compensabile di 700.000 euro.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che è consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato "F24 ACCISE", con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte. Tuttavia, non è possibile utilizzare le eccedenze a credito, per compensare i debiti per altre imposte e contributi. Resta inteso che, perché sia possibile utilizzare la compensazione è necessario che i debiti ed i crediti siano riferibili allo stesso soggetto passivo, non potendo essere utilizzati in compensazione crediti d'imposta maturati da altri soggetti.

Il Documento di Consulenza Giuridica è disponibile al seguente link

Fattura emessa nei confronti del Gruppo Iva - errata indicazione della partita IVA.

Con la risposta n. 133 del 18 maggio 2020 ad un'istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'errata indicazione del numero di partita IVA nella fattura emessa nei confronti di un soggetto facente parte di un Gruppo IVA non obbliga il primo all'emissione di una nota di variazione, se il committente (il Gruppo) ha regolarizzato mediante autofattura l'errata indicazione della sua partita IVA, pur senza previamente comunicare l'errore commesso al prestatore.
Nel caso analizzato dall'Agenzia delle Entrate, un imprenditore aveva emesso una fattura elettronica indicandovi il numero di partita IVA dell'impresa alla quale aveva fornito la prestazione, anziché quella del Gruppo IVA a cui apparteneva quest'ultima. Il Gruppo IVA, resosi conto dell'errore, aveva omesso di informare il fornitore, procedendo autonomamente con l'invio allo SdI di un'autofattura, inserendo il proprio numero di identificazione IVA. Il fornitore, giunto a conoscenza dell'autofattura, si è rivolto alle Entrate chiedendo chiarimenti circa la correttezza di questa pratica, o se piuttosto fosse tenuto ad emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/1972 (c.d. Decreto IVA).

L'Agenzia chiarisce che il fornitore può procedere con l'emissione della nota di variazione solo se il committente lo ha preventivamente informato del vizio. Laddove ciò non sia avvenuto, come nel caso di specie, il committente è tenuto a versare la maggiore IVA eventualmente dovuta ed emettere, entro 30 giorni dalla registrazione della fattura errata, un documento integrativo. In caso di fatturazione elettronica, tale documento integrativo sarà sostituito da un'autofattura, trasmessa allo SdI a cura del committente.

➥ La Risposta è disponibile al seguente link

AGENZIA DOGANE MONOPOLI

Avvio del sistema unionale Information Sheets Special Procedures.

Il Codice Doganale dell'Unione (CDU) ha stabilito, supportato dai relativi atti delegati (RD) ed esecutivi (RE), il principio che "tutti gli scambi di informazioni, ..., richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici". A tale riguardo i servizi della Commissione hanno sviluppato il sistema "INF SP/STP" (INF), da utilizzare, a partire dal 1° giugno 2020, per la presentazione dei bollettini di informazione (information sheets) da parte degli operatori economici e per l'approvazione e la gestione elettronica di tali bollettini presso gli Uffici doganali.
Il sistema è costituito dalle seguenti componenti:
- EU Customs Trader Portal (EUCTP), nel quale è stata implementata la procedura STP (Specific Trader Portal) attraverso cui l'operatore economico presenta le INF (information sheets) e ne segue il ciclo di vita;
- Sistema per le Special Procedures (SP), attraverso cui gli Uffici competenti dell'Agenzia centrali e territoriali (di seguito Uffici) gestiscono le INF.
La Circolare dell'Agenzia delle Dogane N. 10/D/2020 del 29 maggio 2020 fornisce le relative istruzioni operative, alle quali si rimanda per la relativa consultazione.

➥ La Circolare è disponibile al seguente link

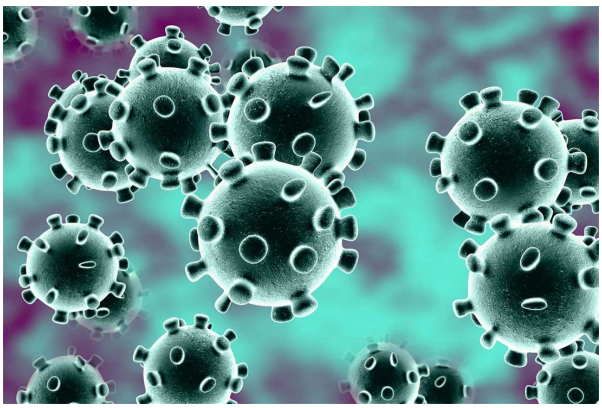

COVID-19, decisioni doganali per la ripresa delle attività economiche.

Con la Determinazione Direttoriale n. 160474 del 28 maggio 2020 ed il relativo

avviso del 28 maggio 2020, l'Agenzia delle Dogane comunica che al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nella fase 2 dell'emergenza COVID-19, sono state adottate disposizioni organizzative per assicurare la normale operatività degli uffici nel rilascio delle decisioni doganali ed un iter semplificato per alcune decisioni/autorizzazioni. In particolare, viene stabilito che gli uffici delle dogane dovranno garantire la normale attività di rilascio delle decisioni tramite l'utilizzo del Customs Decisions System svolgendo l'attività istruttoria e acquisendo la documentazione necessaria tramite il sistema stesso e procedendo al rilascio di tali decisioni sia nella sede di lavoro sia con modalità di lavoro agile. Allo scopo di accelerare i relativi procedimenti amministrativi, gli uffici possono procedere - qualora l'operatore lo richieda tramite l'apposita istanza allegata alla Determinazione Direttoriale in commento, presentando planimetria e relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, riferite al luogo da autorizzare - senza lo svolgimento del sopralluogo fisico, alla verifica d'ufficio su base documentale dell'idoneità del luogo ai previsti requisiti di sicurezza fiscale, ai fini del rilascio delle: a) decisioni di deposito doganale e di speditore e destinatario autorizzato del transito; b) autorizzazioni all'utilizzo dei luoghi approvati per la presentazione delle merci in esportazione.
La Determinazione, relativamente alle modalità operative per il rilascio delle decisioni doganali tramite Customs Decision System, supera quanto disposto con riferimento alla fase 1 dell'emergenza con la precedente Determinazione n.100430/RU del 26 marzo 2020.

↪ **La Determinazione, allegato ed avviso sono disponibili al seguente link**

Provvedimenti Europei

In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR- Lex.

EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:

- *l'edizione del giorno della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line,*
- *funzioni di ricerca semplice, ricerca avanzata e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,*
- *la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF),metadati analitici per ciascun documento.*

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU L 152 del 15.5.2020	• Decisione n. 1/2020 del comitato di cooperazione doganale ESA-UE del 5 maggio 2020 concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato [2020/656]

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0656&from=IT
GU C 169 del 15.5.2020	• Comunicazione della Commissione Orientamenti relativi al ripristino graduale dei servizi di trasporto e della connettività – COVID-19 2020/C 169/02 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0515(04)&from=IT • Comunicazione della Commissione Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne – COVID-19 2020/C 169/03 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0515(05)&from=IT
GU L 155 del 18.5.2020	• Regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0658&from=IT
GU L 158 del 20.5.2020	• Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020X0520(01)&from=IT • Decisione di esecuzione (UE 2020/676 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso applicabile ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2020) 3137] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0676&from=IT • Decisione n. 1/2020 del comitato per il commercio UE-Singapore del 17 aprile 2020 che modifica gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore [2020/677] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D0677&from=IT
GU L 162 del 26.5.2020	• Regolamento di esecuzione (UE) 2020/693 della Commissione del 15 maggio 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0693&from=IT
GU C 176 del 26.5.2020	• Avviso agli esportatori riguardante l'applicazione del sistema dell'UE per gli esportatori registrati (sistema REX) per le esportazioni dall'UE verso gli Stati dell'Africa orientale e australe nel quadro dell'accordo interinale di partenariato economico UE-ESA 2020/C 176/03

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0526(01)&from=IT
GU L 164 del 27.5.2020	• Regolamento di esecuzione (UE) 2020/705 della Commissione del 26 maggio 2020 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0705&from=IT
GU L 165 del 27.5.2020	• Regolamento (UE) 2020/697 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire all'ente di gestione di un porto o all'autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto dell'epidemia di COVID-19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0697&from=IT • Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0698&from=IT
GU L 167 del 29.5.2020	• Regolamento di esecuzione (UE) 2020/712 della Commissione del 25 maggio 2020 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0712&from=IT • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/714 della Commissione del 28 maggio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda l'uso della documentazione elettronica per l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali e il periodo di applicazione delle misure temporanee https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0714&from=IT • Rettifica della decisione (UE) 2019/409 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa all'adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 85 del 20 marzo 2020) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0409R(02)&from=IT • Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 131 del 17 maggio 2019) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0628R(06)&from=IT
GU C 180 del 29.5.2020	• Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea 2020/C 180/08

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0529(01)&from=IT • Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea 2020/C 180/09 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0529(02)&from=IT